SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1996.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 4 di tale decreto;

Valutata l'opportunità di inserire l'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Sentito il presidente dell'ISTAT;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 marzo 1996 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al prof. Giovanni Motzo, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

L'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale e svolge i compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Roma, 3 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
MOTZO

96A3315

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1996.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 4 di tale decreto;

Valutata l'opportunità di inserire l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Sentito il presidente dell'ISTAT;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 marzo 1996 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al prof. Giovanni Motzo, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

L'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale e svolge i compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Roma, 3 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
MOTZO

96A3316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1995, n. 592.

Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

Visto l'art. 2, comma 6, della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla predetta legge n. 615;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE 77/391, 78/52 e 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, e successive modifiche;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, è stato pubblicato il regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423;

Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 recita: «Il Ministro della sanità, con propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre 1986 che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini;

Vista l'ordinanza ministeriale 2 gennaio 1993 concernente norme integrative per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 1993;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 14 giugno 1994;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 gennaio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 30 settembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capitolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della tubercolosi bovina.

2. Il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina ha l'obiettivo di eradicare in tre anni la tubercolosi dagli allevamenti bovini e bufalini ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina o bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva n. 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni;

b) bovini o bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da quelli menzionati al punto *a)* destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

c) allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo IV art. 12 del presente regolamento;

d) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio nazionale, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini e/o bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;

e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanità, dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unità sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

f) eradicazione: l'eliminazione della tubercolosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi;

g) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini e/o bufalini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

h) prove diagnostiche: tutti gli accertamenti effettuati secondo gli allegati 1 e 2 al presente regolamento per confermare o escludere l'infezione tubercolare o la presenza dei suoi agenti eziologici;

i) animale infetto: quello che risponde positivamente alla prova diagnostica ufficiale eseguita conformemente alle modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento o riconosciuto infetto secondo quanto previsto dall'art. 7;

l) animali allo stato brado: gli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della

cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti prifilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario.

2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui può essere attribuita la qualifica sanitaria di «ufficialmente indenne» deve avere un'estensione non inferiore a 2000 km² e comprendere almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale area è identificabile col territorio di una provincia.

Art. 3.

Obblighi

1. Il piano di eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini e bufalini è obbligatorio su tutto il territorio nazionale secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti bovini e bufalini e tutti i capi devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda o al centro di provenienza o di passaggio dei singoli soggetti. In tutti gli allevamenti bovini e bufalini che non siano destinati esclusivamente all'ingrasso, anche se allo stato brado, i capi superiori a sei settimane di età devono essere posti sotto controllo con le modalità previste dall'allegato 1 al presente regolamento, con l'obiettivo di pervenire alla eradicazione della tubercolosi.

3. Negli allevamenti da ingrasso devono essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e scortati dalla relativa certificazione. Per questi allevamenti le regioni e province autonome predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali, specifici piani di sorveglianza; attività pianificate di controllo devono essere altresì intraprese in tale ambito quando si intendono attivare canali di esportazione, ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai Paesi di destinazione.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini e bufalini devono notificare al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonché la sede e la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria dei capi. Essi devono altresì comunicare, entro otto giorni, la costituzione di una nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della unità sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti esistenti nel territorio di competenza.

Capitolo II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE

Art. 4.

Identificazione

1. Il codice di identificazione dell'allevamento, dei bovini e dei bufalini, è riportato nelle singole schede di allevamento (mod. 2/33), che devono essere conservate in apposito schedario della unità sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento per almeno due anni.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni già applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. Sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.

Art. 5.

Prove diagnostiche e competenze

1. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Gli interventi diagnostici di cui al presente regolamento sono effettuati dai veterinari ufficiali.

3. È vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini e i bufalini sottoposti alle prove diagnostiche, prima della avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione della unità sanitaria locale competente per territorio qualora si prospetti la necessità di una macellazione.

4. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo diagnostico nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguite, di norma, a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per il periodo più lungo.

5. Salvo che per l'invio al macello, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento possono spostarsi, per le ragioni di cui al comma 4 del presente articolo, soltanto i bovini e i bufalini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi. Gli uffici veterinari regionali provvedono per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia.

6. L'esito degli accertamenti è riportato per ogni singolo animale sull'apposita scheda di stalla (mod. 2/33).

Capitolo III

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI SOSPETTI D'INFEZIONE O INFETTI

Art. 6.

Animali sospetti

1. Un bovino o un bufalino è considerato sospetto di infezione tubercolare quando:

a) viene in contatto con capi di allevamenti infetti;

b) le prove diagnostiche effettuate secondo l'allegato 1 al presente regolamento ed interpretate dal veterinario ufficiale sono da considerarsi dubbie.

2. I casi di sospetto di tubercolosi nei bovini e nei bufalini devono essere ufficialmente segnalati alla unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. Nei confronti degli animali di cui al comma 1 del presente articolo devono essere immediatamente applicate opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa della diagnosi definitiva.

4. Nessun bovino o bufalino può entrare o uscire da un allevamento in cui vi siano animali sospetti d'infezione tubercolare salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nell'attesa della diagnosi definitiva.

Art. 7.

Animali ed allevamenti infetti

1. Un bovino o un bufalino è considerato infetto da tubercolosi quando:

a) reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali;

b) anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche ufficiali, la malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione è evidenziata dall'esito positivo di adeguate ricerche di laboratorio (allegato 2).

2. Un allevamento è considerato infetto da tubercolosi qualora uno o più capi sono dichiarati infetti in base ai riscontri diagnostici in vita di cui al comma 1 o effettuati *post-mortem*.

3. I casi di tubercolosi nei bovini o nei bufalini devono essere ufficialmente segnalati alla unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

4. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unità sanitaria locale, il servizio veterinario della unità sanitaria locale che tramite i veterinari dipendenti ha operato la diagnosi notifica l'episodio infettivo alla unità sanitaria locale di provenienza e alla regione. Se gli animali provengono dall'estero l'unità sanitaria locale inoltra immediato avviso all'Assessorato regionale alla sanità e al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

5. I medici veterinari delle unità sanitarie locali addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello, tramite l'apposito modello (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini o bufalini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di Stato contro la tubercolosi bovina, per i quali è prevista la compilazione del modello 9/33.

6. Al più presto, e comunque entro otto giorni dalla avvenuta macellazione, il modello 10/33, debitamente compilato in ogni sua parte e vistato dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale dove ha sede il macello, deve essere trasmesso ai servizi veterinari dell'unità sanitaria locale e della regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto. Nel caso in cui l'allevamento di provenienza ha sede nel territorio di competenza della medesima unità sanitaria locale dove è avvenuta la macellazione, il modello 10/33 deve comunque essere inviato alla regione competente. L'unità sanitaria locale competente provvede a svolgere, non oltre quindici giorni, le opportune indagini e le prove diagnostiche, previste dall'allegato 1 al presente regolamento, nell'allevamento di provenienza trasmettendo al servizio veterinario regionale una sintetica relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Art. 8.

Provvedimenti per gli animali infetti

1. I bovini o bufalini dichiarati infetti devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. In via eccezionale, quando l'abbattimento riguarda un numero di capi superiore a trenta, l'unità sanitaria locale competente per territorio, previo parere favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, può autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non si protragga oltre novanta giorni dalla data della notifica. Nell'eventualità che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti, entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti.

2. I capi destinati all'abbattimento devono essere marcati immediatamente, all'atto dell'accertamento diagnostico a cura del veterinario ufficiale, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo del padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo, adottando opportune misure per limitare al massimo dolore e sofferenza agli animali.

3. L'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire in modo tale da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni i quali devono essere preventivamente informati.

4. Qualora venga diagnosticata la tubercolosi in bovini che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al pascolo, o all'alpeggio, l'autorità sanitaria competente dispone che tali allevamenti siano considerati tutti sospetti di infezione e siano sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

5. Inoltre, dopo l'eliminazione dei bovini di cui all'art. 7 del presente regolamento e le relative disinfezioni:

a) vengono effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali, previste dall'allegato 1 al presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia;

b) il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti, di età superiore a sei settimane, abbiano fornito risultato negativo ad almeno due prove ufficiali, la prima delle quali eseguita ad almeno quarantadue giorni dalla eliminazione dell'ultimo capo infetto, come indicato all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 9.

Provvedimenti

1. Negli allevamenti dichiarati infetti ai sensi del presente regolamento si adottano le seguenti disposizioni:

a) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti;

b) segnalazione al servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente della presenza dell'infezione, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo;

c) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento;

d) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo dell'allevamento;

e) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al punto 1 del precedente art. 8;

f) accurata pulizia e disinfezione ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;

g) divieto di monta;

h) la mungitura degli animali sospetti o infetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura con le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento;

i) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

l) i vitelli o annutoli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste dall'allegato 1 al presente regolamento al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;

m) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso allevamento;

n) rimozione dall'allevamento del latte di animali sani appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dall'autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

o) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame.

Art. 10.

Disinfezioni

1. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi di cui all'art. 7 e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale secondo l'allegato 3 al presente regolamento; il veterinario rilascia il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.

2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso.

3. Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente regolamento sono effettuate sotto controllo della unità sanitaria locale competente per territorio utilizzando, ove presenti, le stazioni mobili di disinfezione.

Art. 11.

Controlli

1. Negli allevamenti riconosciuti infetti, i controlli su tutti i bovini e bufalini di età superiore a sei settimane riprendono dopo almeno sei settimane dall'eliminazione o l'allontanamento dei capi infetti e relative disinfezioni. Il ripopolamento è consentito dopo che tali animali abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di almeno sei settimane. Le misure di cui all'art. 9 del presente regolamento rimangono in vigore fino a che la seconda prova non abbia dato esito negativo.

Capitolo IV

ALLEVAMENTI, PROVINCE E REGIONI RICONOSCIUTI «UFFICIALMENTE INDENNI» DA TUBERCOLOSI

Art. 12.

Allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi

1. È riconosciuto come allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi l'allevamento in cui:

a) tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti gli animali di età superiore a sei settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due prove diagnostiche ufficiali eseguite la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando sul territorio nazionale o in una sua regione, in cui tutti i capi sono soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi non è superiore all'1% in occasione di due controlli succedentisi a distanza di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti infetti non è superiore allo 0,2% in occasione di due controlli succedentisi a distanza di due anni, l'intervallo tra le prove può essere portato a tre anni. Quando la percentuale degli allevamenti infetti non è superiore allo 0,1% in occasione di due controlli successivi a distanza di tre anni, l'intervallo tra le prove può essere portato a quattro anni e/o l'età alla quale gli animali devono essere sottoposti a tali controlli può essere portata a ventiquattro mesi. Le regioni, su parere conforme del Ministero della sanità, possono aumentare l'intervallo tra i controlli previa predisposizione di specifici piani di sorveglianza in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale veterinario, o in mancanza di questo con l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente;

c) non è stato introdotto alcun bovino o bufalino senza la prevista certificazione (mod. D) di un veterinario ufficiale in cui si attesti che detto animale proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi. Ogni capo deve essere sottoposto all'arrivo nella nuova azienda a prova tubercolinica non prima di quindici giorni e non oltre quarantadue giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine. Durante il periodo necessario per eseguire la prova allergica l'animale deve essere tenuto in isolamento.

2. Gli animali che si spostano nell'ambito di un territorio con qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi», da almeno due anni e con il 99,8% di allevamenti in possesso della qualifica medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione della prova diagnostica di cui alla lettera *c)* del precedente comma.

3. La prova diagnostica di cui alla lettera *c)* del comma 1, non è richiesta quando sul territorio nazionale la percentuale degli allevamenti infetti da tubercolosi è inferiore allo 0,2% e risulti da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

a) è debitamente identificato;

b) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;

c) in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini o bufalini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi.

4. L'attestato previsto alla lettera *c)* del comma 1, può non essere richiesto quando sul territorio nazionale da almeno 4 anni almeno il 99,8% degli allevamenti è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento di capi da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

Art. 13.

Attestazione sanitaria

1. Per gli allevamenti bovini o bufalini riconosciuti ufficialmente indenni il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio rilascia una apposita attestazione di «allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato» (mod. E). Tale attestazione ha una validità di un anno.

2. Per i singoli bovini e bufalini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato comprovante che gli

animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto controllo dello Stato (modello D). Tale attestazione ha una validità di quindici giorni.

Art. 14.

Province e regioni ufficialmente indenni da tubercolosi

1. Il Ministro della sanità può dichiarare ufficialmente indenne da tubercolosi bovina il territorio delle singole province, di una o più regioni, qualora tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99,8% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne durante l'anno.

2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto è sufficiente che la percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.

3. Una regione può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi solo qualora tutte le sue province godano di tale qualifica.

Art. 15.

Riscontro di tubercolosi in allevamenti già ufficialmente indenni

1. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi un solo animale risulti positivo ad una prova diagnostica o qualora nello stesso allevamento sia diagnosticato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione *post-mortem*, la qualifica deve essere sospesa fintanto che, eliminato entro otto giorni il capo infetto, tutti i rimanenti animali di età superiore alle sei settimane non abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale in questione, e la seconda ad almeno sei settimane di distanza.

2. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne, più capi risultino positivi alle prove diagnostiche o all'ispezione *post-mortem*, la qualifica di ufficialmente indenne è revocata fintanto che tutti i rimanenti animali abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16.

Provvedimenti relativi all'infezione in animali di altre specie

1. Nei casi in cui l'unità sanitaria locale competente per territorio ritiene che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie può compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della tubercolosi, deve adottare nei confronti di ciascuna specie le misure previste dalle specifiche norme vigenti.

2. Allorché, nel corso dei controlli periodici, si sospetti che le persone, alle quali è affidata la custodia degli animali o che hanno contatti diretti o indiretti con essi, rappresentino un pericolo di diffusione del contagio, il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio deve darne comunicazione al servizio di igiene pubblica.

Art. 17.

Misure per le stalle dei commercianti

1. I commercianti di bovini e bufalini da riproduzione sono tenuti ad attivare apposite stalle nettamente separate da quelle adibite agli animali da macello. Tali stalle, completamente isolate, igienicamente idonee e dotate di personale, automezzi ed attrezzature destinati esclusivamente ad animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni o ufficialmente indenni da brucellosi ed indenni da leucosi e scortati dalle certificazioni nazionali od internazionali previste per gli scambi di animali da allevamento, sono sottoposte a controlli veterinari almeno mensili da parte della unità sanitaria locale competente per territorio; in tali stalle deve essere altresì prevista un'adeguata separazione tra animali indenni e ufficialmente indenni da brucellosi; esse devono essere dotate inoltre delle attrezzature necessarie per la regolare pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame.

2. I commercianti di cui al comma 1 sono altresì obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico, da tenere a disposizione per almeno un anno del servizio veterinario, la data di ingresso e di uscita degli animali nonché i relativi contrassegni di identificazione, gli estremi del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320) e copia del relativo certificato sanitario.

3. I certificati sanitari di cui all'art. 13 possono essere rinnovati per ulteriori quindici giorni da parte del veterinario ufficiale se sono rispettate le misure previste dal presente articolo.

Art. 18.

Conferma qualifiche precedenti

1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, nonché delle norme del presente regolamento, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate per conto dello Stato.

Art. 19.

Indennità di abbattimento

1. Ai proprietari di animali abbattuti o macellati è corrisposta una indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da corrispondersi secondo norme e criteri previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni, e del presente regolamento.

2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento, e consegnare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dalla data dell'ultimo abbattimento unitamente alla richiesta di indennizzo.

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione dà comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

4. Le indennità di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 20.

Introduzione di animali in allevamenti sprovvisti di qualifica

1. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento che non abbiano ancora raggiunto la qualifica sanitaria di «ufficialmente indenne» ai sensi del presente regolamento, è vietata l'introduzione di bovini o bufalini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e che non sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame ufficiale per la tubercolosi secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del presente regolamento.

2. All'atto dell'introduzione tali animali perdono comunque la qualifica posseduta.

3. Gli allevamenti di nuova costituzione devono essere formati esclusivamente con capi ufficialmente indenni e pertanto acquisiscono la qualifica propria degli animali introdotti.

Art. 21.

Adempimenti

1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, non possono:

a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e/o prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

b) commercializzare i prodotti lattiero caseari per l'alimentazione umana.

3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

4. Negli allevamenti bovini e bufalini nonché nelle stalle dei commercianti è vietato:

a) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici e/o profilattici antitubercolari, nonché di qualsiasi altro prodotto o farmaco capace di alterare il risultato della prova allergica;

b) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

c) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal Fondo sanitario nazionale le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento, e cioè:

a) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;

b) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento;

c) la gestione del sistema informativo e la sorveglianza epidemiologica;

d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti, nonché il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento.

2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi vengano effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina e per la leucosi enzootica viene corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.

Art. 23.

Pianificazione nazionale e regionale

1. Il Ministero della sanità, sentite le regioni, identifica le risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere, adotta un piano triennale per l'eradicazione della tubercolosi bovina e individua la sorveglianza epidemiologica come attività essenziale per la programmazione e la verifica delle attività svolte. Nel piano vengono altresì stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico per la tubercolosi e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei

risultati e la riprogrammazione delle attività. Il piano è oggetto di aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui sopra. Per la definizione e la gestione del sistema nazionale di sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanità si avvale del Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria di cui al decreto del Ministro della sanità 2 novembre 1991.

2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, preparano i piani triennali di eradicazione e li aggiornano annualmente sulla base delle eventuali modifiche del piano nazionale, nonché dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi di specifici indicatori.

Art. 24.
Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modificazioni, concernente «Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 108

ALLEGATO 1

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE UFFICIALI

Operazioni preliminari:

Il veterinario ufficiale provvede alle seguenti operazioni:

1) verifica della registrazione ufficiale dell'allevamento e controllo degli esiti delle prove diagnostiche precedentemente effettuate e del rispetto degli eventuali provvedimenti emanati;

2) raccolta e registrazione sulla scheda ufficiale delle seguenti informazioni relative all'allevamento e di ogni altro dato utile alla formazione dei rilievi diagnostici ed epidemiologici:

- tipologia produttiva dell'allevamento;
- consistenza totale dell'effettivo e numero degli animali di età superiore a sei settimane;
- qualifica sanitaria attribuita all'allevamento;
- movimenti di capi in entrata ed uscita dopo l'ultimo controllo di stalla;

3) esame clinico (semiologia della collettività) ed identificazione dei singoli soggetti.

L'identificazione va estesa a tutti i soggetti presenti, compresi quelli sotto età diagnostica che devono comunque essere registrati sulla scheda ufficiale.

L'identificazione va praticata con tatuaggio o marca auricolare o altro metodo apposito, approvati dalla competente regione o provincia autonoma, secondo codici ufficiali di identificazione che contengano anche l'indicazione dell'U.S.L. e della provincia in cui ha sede l'allevamento.

L'identificazione deve essere individuale e deve consentire di risalire all'allevamento di origine.

Tecnica ed interpretazione delle prove ufficiali.

Sono riconosciute ufficialmente le seguenti prove per la diagnosi in vita di tubercolosi:

a) intradermotubercolinizzazione unica: inoculazione singola di tubercolina PPD bovina (5000 UTC in 0,1 ml);

b) intradermotubercolinizzazione comparativa: inoculazione contemporanea, in punti diversi distanti fra loro circa 12 cm disposti uno sotto l'altro, delle due tubercoline, aviare e bovina (5000 UTC di tubercolina bovina in 0,1 e 5000 U.I. di tubercolina aviare in 0,2 ml).

Negli animali giovani, sul cui collo non vi è abbastanza spazio per effettuare l'inoculazione delle due tubercoline a distanza sufficiente sullo stesso lato, potrà risultare conveniente praticare le inoculazioni ai due lati del collo in due punti corrispondenti;

c) la tubercolinizzazione deve essere effettuata nella cute del collo al limite fra il terzo anteriore e il terzo mediano.

Tecnica ed interpretazione delle reazioni di tubercolinizzazione.

Tecnica: tosare e pulire i punti di inoculazione, prendere fra il pollice e l'indice una piega della pelle in ciascuna delle zone depilate, misurare lo spessore con un cutimetro a molla ed annotarne il risultato. Introdurre obliquamente negli strati più profondi della pelle un ago corto montato su siringa graduata in 0,1 ml ed iniettare la dose di tubercolina. Non è autorizzata l'inoculazione della tubercolina con tecniche o strumenti diversi da quelli indicati. L'inoculazione è avvenuta in modo corretto se la palpazione rivela un piccolo gonfiore, delle dimensioni di un pisello, nel punto di inoculazione. A distanza di 72 ore misurare nuovamente lo spessore della piega cutanea in ciascun punto e annotare il risultato. Tra una prova tubercolinica e la successiva deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore alle sei settimane.

Interpretazione delle reazioni: l'interpretazione delle reazioni deve essere fondata su osservazioni cliniche e sulla registrazione mediante cutimetro a molla dell'aumento di spessore della piega cutanea nei punti di inoculazione, 72 ore dopo la prova:

a) reazione negativa: si osserva solo un gonfiore circoscritto, con aumento di spessore della piega cutanea non superiore a 2 mm senza segni clinici, quali edema locale diffuso, essudazione, necrosi, dolore o infiammazione dei dotti linfatici regionali o dei linfonodi;

b) reazione dubbia: non si osservano segni clinici come quelli descritti al punto *a)* e l'aumento di spessore della piega cutanea è compresa fra 2 e 4 mm;

c) reazione positiva: si osservano segni clinici, come quelli descritti al punto *a)* o si riscontra un aumento di 4 mm o più dello spessore della piega cutanea nel punto d'inoculazione.

Gli animali per i quali l'intradermotubercolinizzazione singola non dà esito conclusivo devono essere sottoposti ad un'altra prova a distanza di almeno 42 giorni.

Gli animali che non risultano negativi alla seconda prova devono essere ritenuti positivi.

In casi particolari, per approfondimento diagnostico, il servizio veterinario dell'U.S.L. valuta l'opportunità di ricorrere alla intradermotubercolinizzazione comparativa, secondo i seguenti criteri interpretativi.

Reazione bovina negativa, ovvero reazione bovina positiva o dubbia ma di intensità pari o inferiore alla reazione aviare ed assenza di segni clinici in entrambi i casi = negativa.

Reazione bovina positiva o dubbia superiore da 2 a 4 mm alla reazione aviare ed assenza di segni clinici in entrambi i casi = dubbia.

Reazione bovina positiva, superiore di oltre 4 mm alla reazione aviare, ovvero presenza di segni clinici nel primo caso = positiva.

ALLEGATO 2

UTILIZZO DI TECNICHE ISTOPATOLOGICHE, IMMUNOISTOCHIMICHE E MOLECOLARI PER L'EVIDENZIAZIONE DI LESIONI E DI MICOBATTERI TUBERCOLARI SU MATERIALE FRESCO E TESSUTI FISSATI DI ANIMALI INFETTI MACELLATI O MORTI; DA EFFETTUARSI OVE RICHIESTO.

A *Esame anatomo-isto-patologico.*

Il medico veterinario deve eseguire una accurata e meticolosa necroscopia del bovino o bufalino abbattuto dopo la reazione tubercolinica positiva.

La sua attenzione deve essere volta in particolare agli organi di entrata del micobatterio e cioè polmone, intestino e fegato e soprattutto sui relativi linfonodi regionali. Su di essi devono essere eseguiti più tagli paralleli al fine di evidenziare l'eventuale presenza di tubercoli miliari o submiliari che altrimenti potrebbero sfuggire all'esaminatore.

Una volta riscontrata la o le lesioni sospetta/e una parte di esse deve essere fissata in formalina tamponata al 10% per gli esami istopatologici al fine di accertare la diagnosi o, eventualmente, di eseguire una diagnosi differenziale da lesioni simili, da parte del laboratorio autorizzato. Il laboratorio dovrà eseguire sulla sezione istopatologica la ricerca dei micobatteri mediante colorazione di Ziehl-Neelsen.

B *Tecniche immunoistochimiche.*

Mediante l'utilizzo di anticorpi policlonali e monoclonali è possibile evidenziare la presenza di antigeni di micobatteri tubercolari in sezioni di tessuto opportunamente fissate in formalina tamponata al 10% e incluse in paraffina; il prelievo va eseguito subito dopo la macellazione dell'animale, su tessuti con lesioni possibilmente non calcificate.

La tecnica consiste in una colorazione immunoistochimica del tipo immunoperossidasi indiretta, in cui l'anticorpo policlonale (diretto contro antigeni comuni ai vari tipi di micobatteri) o monoclonale (diretto contro antigeni specifici dei vari micobatteri) si lega ai rispettivi antigeni presenti nel tessuto I tessuti infetti presentano pertanto una positività finemente granulare nel citoplasma delle cellule giganti, dei macrofagi e nelle aree necrotiche.

Il metodo immunoistochimico presenta numerosi vantaggi. Infatti consente innanzitutto di diagnosticare un'infezione tubercolare molto più rapidamente rispetto all'isolamento. In secondo luogo presenta una maggiore specificità e sensibilità rispetto ai metodi di colorazione istochimica quali la Ziehl-Neelsen, in quanto rileva antigeni di micobatteri, frammenti di microrganismi morti o micobatteri con pareti «difettive» (a differenza della colorazione Ziehl-Neelsen che evidenzia solo micobatteri intatti) e con un notevole vantaggio sull'isolamento, che richiede comunque microrganismi vivi.

C *Tecniche di patologia molecolare.*

C1 Ibridazione in situ.

Il metodo dell'ibridazione in situ si basa sull'osservazione che una catena singola di un frammento di DNA o RNA contenente una sequenza complementare si lega al DNA o RNA cellulare se esistono appropriate condizioni di temperatura, forza ionica e pH. Se poi il frammento di DNA o RNA viene preventivamente marcato con sostanze che segnalino l'avvenuta reazione (marcanti radioattivi oppure biotina e sistema ABC) avremo la possibilità di una localizzazione morfologica precisa.

Tale tecnica effettuata su materiale fissato in formalina ed incluso in paraffina è in grado di abbinare l'elevata specificità dell'evidenziazione della presenza di DNA o RNA di micobatteri alla localizzazione nella reazione in cellule specifiche.

C2 Reazione a catena della polimerasi (PCR).

Questa tecnica è una metodica di amplificazione di un segmento di DNA. Essa si basa sull'osservazione che per la sintesi di una nuova catena nucleotidica, una sequenza di DNA complementare, chiamato «primer», deve legarsi agli estremi 3' e 5' terminali del segmento di DNA da amplificare (DNA stampo). In questo modo la sintesi della nuova doppia catena di DNA avverrà ad opera di una DNA-polimerasi termostabile, attraverso l'addizione di nucleotidi complementari alla catena-stampo, nella regione di DNA posta tra i due «primers». Dal momento che la nuova catena di DNA complementare è in grado di legare i «primers», in ogni ciclo replicativo la quantità di DNA sintetizzato doppia rispetto al ciclo precedente, con conseguente incremento logaritmico della sequenza di DNA da studiare. I vantaggi di questa tecnica sono rappresentati dalla purezza del DNA prodotto, dalla elevatissima specificità, dalla rapidità con cui possono essere ottenuti risultati altamente attendibili e dalla possibilità di amplificare sequenze piccolissime di DNA (fino a 1 ng). Quest'ultima caratteristica può essere utilizzata per tipizzare i diversi micobatteri patogeni e non presenti in un determinato campione sulla base di minime differenze specie-specifiche della sequenza nucleotidica del DNA.

Per l'effettuazione della reazione deve essere disponibile, almeno nelle fasi iniziali dello studio, materiale fresco o congelato (-20°/-80 °C) entro un'ora dalla morte dell'animale.

TECNICHE DI ISOLAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE DEI MICOBATTERI

1. *Raccolta e trasporto dei campioni.*

La diagnosi definitiva di tubercolosi, o di altre micobatteriosi, richiede che i micobatteri siano isolati dal materiale inviato al laboratorio per la coltura.

L'efficacia diagnostica non dipende solo dai metodi usati per la coltura dei micobatteri ma anche dal modo con cui i campioni sono stati raccolti e trasportati.

1.1. Raccolta.

Tessuti, linfonodi, organi pezzi di tessuto sospetti di contenere micobatteri vengono raccolti asetticamente e messi in contenitori sterili senza conservanti o fissativi.

1.2. Trasporto.

Il campione da esaminare deve arrivare il prima possibile e nelle condizioni migliori al laboratorio.

Per i tessuti, qualora l'invio al laboratorio non sia immediato, sarà necessario conservare il materiale a 4 ± 2 °C per un massimo di quattro giorni.

Diversamente il campione va congelato.

2. *Tecniche di colorazione.*

La presenza dei micobatteri nei materiali clinici può essere dimostrata con l'esame microscopico di strisci colorati utilizzando la tecnica di Ziehl-Neelsen.

3. *Operazioni preliminari alla semina: metodi di decontaminazione.*

Il materiale clinico sospetto di contenere micobatteri, è spesso contaminato anche da altre specie microbiche. Pertanto prima di procedere alla semina, i campioni dovranno essere decontaminati con tecniche a diverso grado di lesività per micobatteri, rispettando strettamente i tempi di contatto con i rispettivi decontaminanti.

Le tecniche sotto descritte possono essere impiegate in alternativa.

3.1. Idrossido di sodio 4%.

- Trattare l'omogeneato con ugual volume di NaOH al 4%
- Mantenere in termostato a 37 °C per 30'
- Neutralizzare il sedimento con acido solforico al 10% goccia a goccia utilizzando il rosso fenolo come indicatore di pH
- Centrifugare per 15' a 3 000 g a 20 °C o per 20' a 2 000 g
- Eliminare il surnatante
- Risospendere il sedimento con 2 ml di tampone fosfato pH 6,8 e inoculare i terreni di coltura con 1 ml; destinare l'altro millilitro, diluito 1/10 in tampone fosfato pH 6,8 alla inoculazione degli animali da esperimento, qualora si voglia ricorrere alla prova biologica.

3.2. Sodiododecilsolfato di sodio (Laurilsolfato di sodio) (SDS) 3,16% + NaOH 1%

- Trattare l'omogenato con ugual volume di decontaminante (SDS 3,16% + NaOH 1%)
- Mantenere a temperatura ambiente in agitazione per 40'
- Aggiungere acido fosforico 1,43% e Porpora di bromocresolo 0,006% fino a viraggio dell'indicatore al giallo arancio

- Centrifugare per 15' a 3.000 g a 20 °C o per 20' a 2.000 g
- Eliminare il surnatante
- Risospendere il sedimento in 10 ml di soluzione fisiologica sterile
- Centrifugare per 15' a 3.000 g a 20 °C o per 20' a 2.000 g
- Risospendere il sedimento in 2 ml di tampone fosfato pH 6,8 e inoculare con 1 ml i terreni di coltura; destinare l'altro millilitro, diluito 1/10 in tampone fosfato pH 6,8 alla inoculazione degli animali da esperimento, qualora si voglia ricorrere alla prova biologica.

3.3. Esadecilpiridiniocloruro (HPC) (Cetilpiridiniocloruro CCP) 1,5%

- Trattare l'omogenato con ugual volume di HPC 1,5%
- Mantenere a temperatura ambiente in agitazione per 30'
- Centrifugare per 15' a 3.000 g a 20 °C o per 20' a 2.000 g
- Risospendere il sedimento in 2 ml di tampone fosfato pH 6,8 e inoculare con 1 ml i terreni di coltura; destinare l'altro millilitro, diluito 1/10 in tampone fosfato pH 6,8 alla inoculazione degli animali da esperimento, qualora si voglia ricorrere alla prova biologica.

4. *Semina e terreni di isolamento.*

La semina viene effettuata in ragione di 0,2 ml del preparato utilizzando i seguenti terreni colturali solidi preparati a becco di ciarino a diversa selettività:

- 2 provette di Lowenstein-Jensen
- 1 provetta di Lowenstein-Jensen senza glicerina con 0,5% di piruvato di sodio o una provetta ai Stonebrink

5. *Incubazione delle colture.*

I terreni inoculati vanno posti in termostato a 37 °C e una delle due provette di Lowenstein-Jensen a 43 °C.

È preferibile usare un'atmosfera al 5-10% di CO_2.

Le colture vanno esaminate in prima lettura dopo 2-5 giorni ed in seguito settimanalmente per 6-12 settimane.

6. *Inoculazione di animali da esperimento.*

Generalmente l'inoculazione in animali viene poco usata, esistendo numerose tecniche in vitro per l'isolamento e l'identificazione più specifiche.

Alla prova biologica si può ricorrere in parallelo all'esame colturale, nel caso in cui si sospetti la presenza di micobatteri in scarso numero nel campione o una forte contaminazione di questo.

Può essere utilizzata anche a fini identificativi (vedi tabella).

La prova biologica classica si effettua inoculando contemporaneamente 1 ml di omogenato decontaminato nel muscolo della coscia di 2 cavie, 1 ml per via intraperitonale in due conigli e 1 ml per via endovenosa in due polli adulti.

PATOGENICITÀ DEI MICOBATTERI NEGLI ANIMALI DA LABORATORIO

	Cavia	Pollo	Coniglio
M. bovis	+	—	+
MAI complex	—	+	+
M. tuberculosis	+	—	—

* M. avium-intracellulare complex

7. *Identificazione.*

Per identificare i micobatteri è necessario basarsi su diversi caratteri:

- l'acido resistenza
- tempo, temperatura e aspetto di crescita
- assenza di pigmento nei principali micobatteri di interesse veterinario
- tests biochimici

7.1. Tab. 2.

IDENTIFICAZIONE PRESUNTIVA

Micobatteri	Crescita 37°	Crescita 43°	Ureasi	Riduzione tellurito	Riduzione nitriti	Niacina
M. bovis	L	—	±	±	—	—
MAI complex	L	L	—	+	—	—
M. tuberculosis	L	—	±	±	+	+
Micobatteri rapida crescita	R	—	+	+	±	±

L = Crescita lenta >7 gg
R = Crescita rapida <7 gg

Tutte le prove devono essere eseguite a partire da colture abbondanti in attiva fase di crescita e vanno sempre accompagnate da controllo positivo e negativo.

7.2. Ureasi.

- Inoculare 1 o 2 ansate di coltura in 4 ml di brodo contenente urea (2%), glucosio (0,1%) e rosso fenolo (0,0012%) (colorazione rosso-arancio) e incubare a 37 °C per 3 giorni
- La reazione è positiva per viraggio del colore del terreno verso il rosso porpora

7.3. Riduzione del tellurito.

- Inoculare 1 o 2 ansate di coltura in 5 ml di brodo Middlebrook 7H9 e incubare a 37 °C per 7 o più giorni, fino a crescita visibile
- Aggiungere 0,1 ml di una soluzione acquosa di potassio tellurito allo 0,2% e reincubare per 4 giorni
- La reazione è positiva quando compare un precipitato nero

7.4. Riduzione dei nitrati.

- Inoculare 1 o 2 ansate di coltura in 1 ml di substrato (Nitrato di sodio 0,01 M in tampone fosfato 1/45 M pH 7) e incubare per 2 ore per 37 °C
- Aggiungere 0,1 ml di una soluzione acquosa di acido sulfanilico allo 0,8% e acido acetico al 28,5% e 0,1 ml di una soluzione acquosa di N,N-Dimetil-1-naftilammina allo 0,6% e acido acetico al 28,5%
- La reazione è positiva per comparsa di colore rosso
- La reazione è negativa se il colore rosso compare solo dopo aggiunta di polvere di zinco

7.5. Niacina.

- Aggiungere 1 ml di acqua distillata sterile ad una coltura in Lowenstein-Jensen, lasciare per 2 ore a temperatura ambiente affinché avvenga l'estrazione dal terreno
- Trasferire 0,5 ml dell'estratto in una provetta, aggiungere un ugual volume di soluzione alcoolica di anilina al 4% e quindi aggiungere 0,5 ml di bromuro di cianogeno al 10% (da non inalare o mettere a contatto con la cute ed eliminare solo dopo alcalinizzazione con NaOH)
- Un immediato sviluppo di colore giallo indica la positività della reazione

Un'alternativa al metodo sopra descritto è l'utilizzo di strisce per il test Niacina reperibili in commercio.

ALLEGATO 3

TUBERCOLOSI

Resistenza dei micobatteri nell'ambiente.

Locali: fino a 2 anni.
Acqua: fino ad 1 anno.
Terreno: fino a 2 anni.
Pascoli: fino a 2 anni.
Letame fino a 2 anni.
Resistono a pH fortemente acido (pH 1) e fortemente alcalino.
Sono rapidamente inattivati dalla luce solare.
Fra i microorganismi non sporigeni sono i più resistenti ai disinfettanti chimici.

Disinfettanti efficaci.

Fenoli:
fenoli sintetici (ortofenilfenolo);
cresoli (cresoli saponati = lisolo).

Aldeidi:
formaldeide;
glutaraldeide (az + lenta).

Cloro:
ipocloriti;
cloramine.

Iodio: iodofori.

Tensioattivi anfoteri: azione parziale.

Peracidi: acido peracetico.

Ossido di etilene.

Disinfettanti non efficaci.

Acidi:
minerali;
organici.

Alcali: idrato sodico ecc.

Biguanidi: clorexidina.

Tensioattivi cationici: ammoni quaternari.

Disinfezioni nella pratica.

Il trattamento deve interessare tutte le superfici con particolare riguardo a:
mangiatoie;
tazze d'abbeverata e abbeveratoi;
centraline per distribuzione automatica di mangime.

1° trattamento con soluzione al 3% di fenoli sintetici in idropulitrice con acqua a 70/80 °C; tempo di contatto = 1 h.

2° con pompa irroratrice soluzione 6/8% di formalina (formaldeide 1,8-2,4%); tempo di contatto 3-4 h; oppure glutaraldeide soluzione 2%; tempo di contatto = 5 h.

In ambienti sigillabili auspicabile trattamento aggiuntivo con formaldeide gas oppure con termonebulizzatore.

Lasciare agire per una notte ed arieggiare per 24 h.

Stalle di montagna raggiungibili a piedi.

Trattamento con fenoli (pompe a spalla) seguito subito dopo da fumigazioni con termonebulizzatore (formaldeide + paraclorofenolo).

Stalle con presenza di animali.

Ripetuti interventi con soluzioni di acido peracetico allo 0,3%; T.C. = pochi minuti; ipotizzabile anche l'impiego di alcool etilico 70% in acqua.

Paddocks in terra.

Asportare deiezioni ed un sottile strato di terreno; spargere uno strato uniforme di calcio cloruro in polvere, quindi arare e rullare.

Consigliati anche trattamenti con formalina 10%, acido peracetico 1-2%.

Sale di mungitura.

Ipoclorito di sodio 3% - T.C. = 1/2 ora
Iodofori 3% - T.C. 1/2 ora.
Cloramina T 1% - T.C. = 1 ora.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Nota all'art. 19:

— Il D.M. 14 giugno 1968 che reca norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968.

Nota all'art. 23:

— Il D.M. 2 novembre 1991 concernente l'istituzione del Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1991.

96G0314

DECRETO 13 marzo 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 luglio 1995 contenente misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la decisione 96/25/CE che approva il piano per l'eradicazione e sorveglianza della peste suina africana in Sardegna;

Vista la decisione 95/108/CE di modifica della decisione della Commissione del 30 luglio 1992 (92/451/CE);

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995, contenente misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, ed in particolare l'art. 12 che prevede il riesame delle disposizioni contenute nel decreto alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Considerato che, dalla data di adozione della decisione 95/108/CE, a seguito dei controlli sierologici sino ad oggi effettuati, si è riscontrato un miglioramento della situazione epidemiologica;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 2, lettera *b)*, punto 1), del decreto ministeriale 4 luglio 1995, relativo a misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, è sostituito come di seguito:

«1) allevati in un'azienda, situata nelle province di Sassari, Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione n. 96/25/CE;».

Art. 2.

Successivamente all'art. 5 è inserito il seguente articolo 5-*bis:*

«*1.* In deroga a quanto stabilito all'art. 4, è consentita la rispedizione dalla Sardegna verso il rimanente territorio nazionale di prodotti a base di carni suine a condizione che:

a) siano stati prodotti in stabilimenti siti al di fuori della regione;

b) abbiano mantenuto l'integrità della confezione o dell'imballaggio originari.

2. I prodotti di cui al precedente comma devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "prodotti a base di carni suina oggetto di rispedizione ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto ministeriale 4 luglio 1995".

3. La compilazione del certificato di cui al precedente comma viene effettuata a cura del servizio veterinario sotto la cui competenza ricade territorialmente il luogo da cui avviene la rispedizione; il medesimo servizio provvede inoltre a dare idonea comunicazione all'azienda U.S.L. di destinazione.».

Art. 3.

1. L'art. 9, comma 1, lettera *A)*, punto 5), del decreto ministeriale 4 luglio 1995 è sostituito come di seguito:

«5) siano risultati negativi ad una prova sierologica per la peste suina africana effettuata nei sette giorni precedenti il trasporto al macello;».

Art. 4.

1. Successivamente all'art. 9 è inserito il seguente art. 9-*bis:*

«*1.* In deroga a quanto previsto dall'art. 8 è consentita la commercializzazione al di fuori del territorio della regione Sardegna di prodotti a base di carne suina a condizione che siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato dal Ministero della sanità tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 537/1992, da carni introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne suina fresca in conformità al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modificazioni.».

2. I prodotti di cui al comma precedente devono essere spediti in conformità a quanto stabilito all'art. 5.

Art. 5.

1. L'art. 10 del decreto ministeriale 4 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

«*1.* Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e dagli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, lo spostamento dei suini effettuato sul territorio della regione Sardegna, al di fuori del comune in cui si trova l'azienda, ad eccezione di quelli destinati direttamente al macello, deve avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) visita veterinaria e controllo sanitario dell'azienda prima del carico dei suini e contestuale rilascio del modello 4 al momento della partenza dell'automezzo;

b) trasporto senza soste intermedie fino all'azienda di destinazione;

c) rilascio del modello 4 in triplice copia di cui un esemplare viene conservato, dall'unità sanitaria locale di partenza, per almeno un anno; un altro deve essere inviato, entro ventiquattro ore dalla data del rilascio, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione che effettuerà gli opportuni controlli; il terzo esemplare, di scorta agli animali, deve essere consegnato al momento dello scarico al destinatario che provvederà, entro le ventiquattro ore successive, a consegnarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

d) notifica della prevista spedizione, con almeno quarantotto ore di anticipo, da parte del proprietario o detentore dei suini al servizio veterinario di destinazione.

2. Il modello 4, compilato conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, dal veterinario ufficiale anche nell'attestazione sanitaria posta a tergo, deve riportare:

1) il numero d'ordine obbligatorio;

2) l'unità sanitaria locale competente;

3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato;

4) il cognome e nome del proprietario o speditore dei suini, l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa;

5) l'esatta indicazione del destinatario e della destinazione;

6) il numero di tatuaggio di tutti i suini che sono stati spediti.

3. I suini da trasportare devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche nei confronti della peste suina africana almeno nella misura del 10% dei capi da movimentare nei sette giorni precedenti la spedizione, ad eccezione di quelli provenienti da allevamenti che abbiano ottenuto da parte del servizio veterinario della competente U.S.L. la qualifica di "ufficialmente indenne da peste suina africana" ai sensi del piano di eradicazione approvato con decisione 96/25/CE.

4. Delle prove sierologiche effettuate, ovvero della esenzione, di cui al precedente comma, deve essere fornita attestazione sul modello 4.

5. Ai suini destinati al macello si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle relative al monitoraggio sierologico contenute nel piano di eradicazione per la peste suina africana approvato con la decisione 96/25/CE della Commissione europea.».

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 39

96A3318

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1996.

Aumento dell'assegno per il nucleo familiare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di integrazione della predetta norma, che ha disposto, per i nuclei familiari con due o più figli, l'aumento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo;

Visto l'art. 47-*quinquies* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988 è aumentato con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno stesso nei casi di nucleo comprendente più di due figli;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995, con il quale, ai sensi del predetto art. 47-*quinquies* del già citato decreto-legge n. 41/1995, l'assegno per il nucleo familiare è stato aumentato, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due figli;

Ritenuta la necessità di confermare la maggiorazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1995 con decorrenza dal 1° gennaio 1996;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la famiglia e la solidarietà sociale, a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sia aumentato per i nuclei con figli minori, in misura decrescente al crescere del reddito familiare e, viceversa, crescente al crescere dei componenti il nucleo, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con quattro o più componenti e sia prevista, altresì, una maggiorazione del 25 per cento dell'assegno per i nuclei con un solo genitore e, inoltre, l'accesso all'assegno stesso dei nuclei di tre o più componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste per il beneficio;

Considerato che i limiti della maggiore spesa previsti dalla precitata legge n. 550/1995 sono stati fissati in lire 1.890 miliardi per il 1996, in lire 1.885 miliardi per il 1997 e in lire 1.875 miliardi a decorrere dal 1998;

Considerato che tali limiti di spesa devono essere ripartiti in proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato e al settore pubblico;

Decreta:

Art. 1.

La maggiorazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1995, citato nelle premesse, è confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1996 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è maggiorato nelle misure indicate nelle allegate tabelle *A, B, C.*

Art. 3.

Le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con riferimento alla maggiorazione di cui al precedente art. 2, sono ripartite tra il settore pubblico e quello privato nella misura rispettivamente del 15 per cento e dell'85 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale
OSSICINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 137

ALLEGATO A

Nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore

Maggiore importo mensile dell'assegno
per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 17.306	-	-	45.000	145.000	145.000	180.000	210.000
17.307 - 21.632	-	-	40.000	130.000	135.000	175.000	200.000
21.633 - 25.958	-	-	35.000	110.000	120.000	170 000	190.000
25.959 - 30.282	-	-	25 000	90.000	105.000	160.000	180.000
30.283 - 34.609	-	-	20.000	45.000	60.000	95.000	110.000
34.610 - 38.935	-	-	20.000	30.000	50.000	90.000	100.000
38.936 - 43.260	-	-	20.000	20.000	35.000	80.000	95.000
43.261 - 47.585	-	-	20.000	20.000	20.000	70.000	85.000
47.586 - 51.910	-	-	-	40.000	20.000	65.000	80.000
51.911 - 56.236	-	-	-	40.000	144.000	30.000	70.000
56.237 - 60.562	-	-	-	-	144.000	243.000	30.000
60.563 - 64.888	-	-	-	-	-	243.000	347.000
64.889 - 69.214	-	-	-	-	-	-	347.000

N.B.:

-- Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1996 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui è presente un componente inabile per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito

-- I livelli di reddito sono rivalutati, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT.

ALLEGATO B

Nuclei familiari in cui sono presenti un solo genitore e almeno un figlio minore

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 20.190	-	60.000	100.000	271.000	312.000	398.000	479.000
20.191 - 24.517	-	50.000	90.000	241.000	297.000	393.000	464.000
24.518 - 28.840	-	30.000	75.000	211.000	267.000	383.000	444.000
28.841 - 33.166	-	15.000	55.000	176.000	242.000	363.000	429.000
33.167 - 37.493	-	-	40.000	116.000	182.000	283.000	334.000
37.494 - 41.818	-	-	35.000	86.000	162.000	268.000	319.000
41.819 - 46.144	-	-	50.000	66.000	132.000	248.000	304.000
46.145 - 50.469	-	-	50.000	61.000	97.000	228.000	284.000
50.470 - 54.794	-	-	-	180.000	87.000	218.000	274.000
54.795 - 59.121	-	-	-	180.000	310.000	143.000	254.000
59.122 - 63.447	-	-	-	-	310.000	430.000	169.000
63.448 - 67.773	-	-	-	-	-	430.000	560.000
67.774 - 72.099	-	-	-	-	-	-	560.000

N B

-- Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1996 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui è presente un componente inabile per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito

-- I livelli di reddito sono rivalutati, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT

ALLEGATO C

Nuclei familiari orfanili in cui è presente almeno un minore

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 20.190	20.000	30.000	45.000	145.000	145.000	180.000	210.000
20.191 - 24.517	10.000	25.000	40.000	130.000	135.000	175.000	200.000
24.518 - 28.840	-	15.000	35.000	110.000	120.000	170.000	190.000
28.841 - 33.166	-	10.000	25.000	90.000	105.000	160.000	180.000
33.167 - 37.493	-	-	20.000	45.000	60.000	95.000	110.000
37.494 - 41.818	-	-	20.000	30.000	50.000	90.000	100.000
41.819 - 46.144	-	-	144.000	20.000	35.000	80.000	95.000
46.145 - 50.469	-	-	144.000	20.000	20.000	70.000	85.000
50.470 - 54.794	-	-	-	248.000	20.000	65.000	80.000
54.795 - 59.121	-	-	-	248.000	352.000	30.000	70.000
59.122 - 63.447	-	-	-	-	352.000	451.000	30.000
63.448 - 67.773	-	-	-	-	-	451.000	555.000
67.774 - 72.099	-	-	-	-	-	-	555.000

NB

-- Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1996 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui è presente un componente inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito

-- I livelli di reddito sono rivalutati, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT.

96A3343

DECRETO 15 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Archicoop 1, in Verona.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Archicoop 1, con sede in Verona, vicolo Vento, 3, costituita per rogito notaio Marco Porceddu in data 2 ottobre 1984, rep. n. 7632, registro società 19499, tribunale di Verona, B.u.s.c. n. 2258/207365.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 15 maggio 1996

Il dirigente: PISA

96A3320

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 aprile 1996.

Determinazione dell'importo del diritto di segreteria, per l'anno 1996, da versare per l'ammissione dell'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 5, comma 2, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, di stabilire annualmente l'importo del diritto di segreteria necessario per l'ammissione all'esame di idoneità di cui al comma 1 stesso articolo, della legge citata;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere a stabilire l'importo del summenzionato diritto di segreteria;

Decreta:

Articolo unico

1. L'importo del diritto di segreteria per l'anno 1996, di cui all'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, il cui versamento è necessario per l'ammissione all'esame di idoneità di cui al comma 1, stesso articolo, della legge citata, è fissato in L. 100.000.

2. Tale cifra, sarà versata alle regioni nonché per la regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dalle medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

96A3323

DECRETO 13 maggio 1996.

Criteri, termini e modalità ai fini dell'attuazione degli interventi finanziari a favore delle compagnie portuali previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 343/1995 sopraindicata a sostegno della ristrutturazione del settore per le finalità di cui all'art. 21 della legge n. 84/1994 surrichiamata;

Considerato che gli interventi predetti sono esclusivamente finalizzati a favorire il riequilibrio gestionale e l'operatività delle compagnie-imprese e non comportano distorsioni indebite nelle situazioni concorrenziali;

Considerata la necessità di individuare criteri e modalità per l'attuazione degli interventi medesimi in conformità a quanto previsto dalla legge n. 343/1995 ed in misura adeguata e proporzionale alle esigenze di ristrutturazione;

Considerato che nel corso dell'iter parlamentare della legge n. 343/1995 sono state illustrate, alla Commissione della Comunità europea, fornendo idonea documentazione, le finalità della legge medesima e gli obiettivi che il Governo intende perseguire per favorire la realizzazione del nuovo assetto portuale di cui alla legge n. 84/1994;

Visto che la Commissione della Comunità europea è stata di recente nuovamente informata della difficile situazione in cui versa la portualità italiana nell'imminenza della conclusione del periodo di transizione previsto dalla riforma di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e della necessità di non ritardare ulteriormente l'attuazione delle misure di sostegno previste, a tal fine, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e che tali misure rappresentano un ultimo intervento strettamente necessario al completamento del processo di liberalizzazione dei porti.

Considerato che il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 2 maggio 1996, ha preso atto dell'urgenza di dare attuazione alle misure di sostegno e delle comunicazioni rese alla Commissione della Comunità europea;

Visto che nella riunione del 13 maggio 1996 il rappresentante delle autorità portuali, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, le rappresentanze degli utenti portuali ed il rappresentante dell'Associazione nazionale delle compagnie-imprese portuali sono stati sentiti in ordine ai criteri e modalità ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 343/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi da erogare alle compagnie che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 sono comprensivi di una quota parte del 70 per cento di 100 miliardi in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995 e di una quota parte del restante 30 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione della quota parte del 30 per cento sono tenuti presenti i seguenti criteri:

a) la situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 1995 con particolare riferimento ai bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994 ed al grado di esigibilità dei crediti esposti;

b) la strategicità dei porti per l'economia del Paese e la valenza sul piano operativo e funzionale delle compagnie che vi operano;

c) i piani di risanamento della gestione;

d) i progetti di investimento a breve-medio termine;

e) i programmi operativi a breve termine.

Art. 2.

Nell'ambito della percentuale del 30 per cento sono prese in considerazione le situazioni particolari delle compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare nelle quali si riscontra uno dei seguenti fattori:

a) presenza di disavanzi nei bilanci degli anni 1992, 1993 e 1994 tali da condizionare negativamente, per la loro entità, le prospettive di risanamento e di ristrutturazione;

b) passività sopravvenute.

Art. 3.

All'individuazione delle somme di pertinenza di ciascuna compagnia portuale provvede il Ministro con apposito provvedimento, tenuto conto dei criteri indicati negli articoli 1 e 2.

L'utilizzazione delle somme disposte a favore di ciascuna compagnia è soggetta a verifica di conformità ai piani e programmi presentati, nonché ai piani di risanamento gestionale e operativo delle compagnie medesime.

A tal fine le compagnie-imprese provvedono, nei tre anni successivi all'erogazione delle somme, a presentare, con cadenza semestrale, al Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione documentata degli interventi effettuati, nonché a fornire le informazioni necessarie per una valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 4.

Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sulla base del provvedimento di cui all'art. 3, dà corso all'erogazione delle somme ivi considerate a favore di ciascuna compagnia-impresa, recuperando in tale sede i propri eventuali crediti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A3321

DECRETO 13 maggio 1996.

Criteri e modalità per il pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali previsto dal decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, concernente interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di stabilire i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 146/1996;

Considerato che le dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie-imprese e relative eccedenze di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1995 risultano ancora rispondenti alla situazione operativa dei porti nell'anno 1996;

Visto che le eccedenze superano notevolmente il numero di domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti richiesti;

Visto che nella riunione del 13 maggio 1996 le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, il rappresentante del Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, il rappresentante dell'Assoporti ed il rappresentante dell'Associazione nazionale delle compagnie-imprese portuali sono stati sentiti in ordine ai criteri generali per l'attribuzione del beneficio del prepensionamento anticipato ai singoli porti;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione del beneficio previsto dal decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, concernente il collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresi i lavoratori della compagnia Carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 richiamata nelle premesse, è effettuata nell'ambito delle eccedenze di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1995 indicato nelle premesse.

Art. 2.

Possono essere posti in pensionamento anticipato nel corso del 1996 coloro che, nell'ambito del limite massimo delle novecento unità assegnate, risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto-legge n. 146/1996 entro la data del 31 dicembre 1995.

È riconosciuta priorità, a coloro che hanno presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994 considerando a tali fini le singole graduatorie predisposte per ciascun anno a partire da quella relativa all'anno 1990 nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica.

Art. 3.

Ai fini del collocamento in pensionamento anticipato vengono predisposte da parte dell'Autorità portuale ovvero, ove non istituita, dal capo del circondario marittimo, graduatorie distintamente per lavoratori e dipendenti, seguendo il criterio della maggiore età e maggiore anzianità contributiva effettiva e della data di presentazione delle domande. Ai soli fini della maturazione dei requisiti sono considerati utili i periodi relativi al servizio militare, cassa integrazione guadagni straordinaria e recupero volontario dell'occasionalato; quest'ultimo per i lavoratori che non abbiano raggiunto i requisiti al 31 dicembre 1995.

Al collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti di cui all'art. 1 provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, sulla base delle graduatorie predisposte secondo i criteri indicati nel presente decreto nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 4.

Art. 4.

Il numero massimo di pensionamenti anticipati spettanti a ciascuna compagnia-impresa viene fissato nei decreti di cui all'art. 3 sulla base dei seguenti criteri:

a) è dato accoglimento, in via prioritaria, alle istanze dei dipendenti che abbiano presentato domanda e maturato i requisiti nei termini previsti al fine di ridurre i costi della gestione amministrativa ed agevolare il processo di ristrutturazione delle compagnie in veste imprenditoriale, fatte salve situazioni di particolari esigenze operative manifestate dalle singole compagnie;

b) si tiene conto, altresì:

1) della media d'impiego mensile realizzata dai lavoratori di ciascuna compagnia-impresa nel corso dell'anno 1995;

2) del numero dei soci in relazione alle eccedenze;

3) della importanza strategica del porto;

4) delle prospettive dei traffici;

5) della potenzialità economica ed organizzativa delle compagnie.

I criteri precedenti sono applicati, nel loro complesso, al fine di realizzare, nella misura massima possibile, il riequilibrio degli organici in relazione alle esigenze operative dei porti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A3322

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1996.

Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico che stabilisce che il Ministro del tesoro determina, sentite la Banca d'Italia e la Consob, criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visti i propri decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, che hanno determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati i soggetti da iscrivere nel surrichiamato elenco speciale;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1994 che ha specificato il contenuto delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico ed in quali circostanze le medesime sono esercitate nei confronti del pubblico;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di bilancio degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare, alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, i parametri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari esercenti attività di assunzione di partecipazioni;

Considerata l'opportunità di adeguare, al fine di preservare il quadro generale di coerenza della disciplina, i criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico degli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

Considerato che la finalità di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell'economia è perseguibile con l'adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall'art. 107, comma 1, del testo unico;

Ritenuto che per la determinazione delle singole componenti dei parametri utili per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico si faccia riferimento sia alla disciplina del bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sia alle norme emanate dalla Banca d'Italia in materia di mezzi patrimoniali degli organismi vigilati;

Avuta presente l'esigenza di evitare che, per effetto dell'applicazione dei nuovi parametri, possano derivare pregiudizi agli intermediari finanziari in atto iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico e che non siano in possesso dei nuovi requisiti previsti;

Tenuto conto dell'opportunità di prevedere termini temporali più ampi per la cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 107, comma 1, del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «testo unico», il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per «elenco generale», l'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico;

c) per «elenco speciale», l'elenco di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico;

d) per «intermediari», gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Ai fini del presente decreto il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lettera *a)*, del testo unico.

Art. 2.

Criteri per l'individuazione degli intermediari

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:

a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 10 miliardi;

b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni — ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 — che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 50 miliardi;

c) gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

d) gli intermediari esercenti l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del testo unico.

Art. 3.

Intermediari appartenenti al medesimo gruppo

1. Qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta, altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento a livello consolidato.

2. Qualora due o più intermediari siano controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco generale, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, comporta l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le controllate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, comporta l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.

Art. 4.

Sussistenza dei requisiti di iscrizione nell'elenco speciale

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. La perdita delle condizioni, indicate all'art. 2, comma 2, che hanno determinato l'iscrizione di un intermediario nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venire meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi.

3. Per gli intermediari di cui al comma 2 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite di cui all'art. 2410 del codice civile e i titoli di debito diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati.

4. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale è sospesa ai sensi del comma 3 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.

Art. 5.

Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale

1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Nell'individuazione delle componenti sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di attività finanziaria la Banca d'Italia fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco speciale e per i quali non sono verificate le condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono, previa comunicazione da inviare alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rimanere iscritti nell'elenco speciale. Trascorso tale termine senza che l'intermediario abbia avanzato la domanda, la Banca d'Italia procede alla cancellazione d'ufficio.

2. Per gli intermediari di cui al comma 1, la verifica delle condizioni per la permanenza nell'elenco speciale viene effettuata con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, fino a quando non sono verificate per detti intermediari le condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Si applica l'art. 4, commi 2, 3 e 4.

3. Son abrogati i decreti del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993 concernenti i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nell'elenco speciale.

4. La Banca d'Italia stabilisce, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di iscrizione nell'elenco speciale ed emana istruzioni sulla composizione degli aggregati di cui all'art. 5.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: DINI

96A3319

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 maggio 1996, n. 138/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1996.

Ai comuni
Alle direzioni regionali delle entrate
e, per conoscenza:
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo)

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima.

Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 35 del 26/11/93, riportata in "Appendice/1").

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).

a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in "Appendice/2", relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole; la circolare n. 172/E del 14 giugno 1995, riportata in "Appendice/3", relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.
b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'articolo 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in "Appendice/4", nonché, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14/6/93, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/6/1993, successivamente integrato con l'inserimento anche del comune di Santa Maria la Carità - parzialmente delimitato - e del comune di Aglientu.
c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi "Appendice/5".
d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".

B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA

L'imposta dovuta per l'anno 1996 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie (per talune fattispecie, vedasi risoluzione n. 53/E del 9 aprile 1996 riportata in "Appendice 7").

Per conoscere l'aliquota, la quale non può comunque essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, nonché per conoscere se il comune ha deliberato la maggiore detrazione per l'abitazione principale ed i corrispondenti requisiti richiesti (di cui sarà trattato in prosieguo) il contribuente dovrà interpellare

il comune competente.

AVVERTENZA: Per le aliquote vedasi la successiva lettera F).

a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:
   - per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali **A** (abitazioni), **B** (collegi, convitti, ecc.) e **C** (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
   - per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria **A/10** (uffici e studi privati);
   - per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria **C/1** (negozi e botteghe).

   Se il fabbricato è sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'ufficio tecnico erariale superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.

   Le rendite da assumere per l'anno 1996 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dirà qui di seguito.

   Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 200.000.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono

soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Attenzione (modifiche agli estimi).

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si ricorda che la rendita dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C, è data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la consistenza dell'immobile e, cioé, per il numero dei vani catastali in caso di abitazione o uffici; per i metri cubi, in caso di fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati, in caso di fabbricati appartenenti al gruppo C). Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.

Per i fabbricati che hanno avuto siffatta variazione di rendita, il valore, agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1996, deve essere determinato sulla base della rendita variata.

Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli interessati alle variazioni, nonché per i fabbricati ubicati nei comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella derivante dalla revisione generale disposta con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.

I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e successive modificazioni

Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha pubblicato un "FAI DA TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe d'estimo - Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati" consultabile presso le direzioni regionali delle entrate e gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.

Conclusivamente, le rendite vigenti per il 1996 sono uguali a quelle in vigore per l'anno 1995.

- Fabbricati di interesse storico o artistico.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è

classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

- Fabbricati appartenenti alle imprese.

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati,classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1/6/39, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;
2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1996, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 1996;
3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1995, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1996 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale moltiplicata per 50);
4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1996, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1996 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;
5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1995, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1996;
6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1996, non influiscono

sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1996;.

7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

b) IL valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) IL valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1996 è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.

C) PERIODO DI POSSESSO

Una volta determinata l'imposta su base annua (applicando l'aliquota al valore intero dell'immobile soggetto a tassazione, ovverosia all'intera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori, oppure al valore venale dell'area fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni fabbricati di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato - oltre che alla quota di titolarità, come già anticipato sub A) - al periodo di possesso.

L'ICI (che è un'imposta annuale) è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Ciò stante, l'imposta da versare per il corrente anno 1996 dovrà essere quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della situazione di possesso e delle caratteristiche dell'immobile nel corso dello stesso anno 1996.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1) Un fabbricato acquistato il 10 marzo 1996 ed il cui possesso si protragga per la restante parte dell'anno stesso. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dall'acquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;
2) Un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1996 il quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;
3) Un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1996 (precisamente fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno medesimo. La detrazione, di cui sarà trattato in prosieguo, dovrà essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si è verificata la destinazione a dimora abituale;
4) Un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1996 ed ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata alla edificazione dovrà essere ragguagliata ai 9 mesi in cui l'immobile ha avuto siffatta caratteristica, mentre l'imposta annua calcolata sul valore dell'edificio dovrà essere ragguagliata a 3 mesi.

Da quanto sopra detto emerge, altresì, che non può esistere alcun collegamento fra l'imposta da versare per l'anno 1996 e la dichiarazione ICI da presentare nel 1996 per l'anno 1995. La prima, infatti,è dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1996, mentre la seconda, nei casi in cui deve essere presentata, si riferisce all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1995.

D) VERSAMENTO IN DUE RATE

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dall'1 al 30 giugno 1996, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1996; la seconda, da versare dall'1 al 20 dicembre 1996, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1996.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1996, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 1996, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai

mesi di possesso nel corso dell'intero anno 1996 e versarla, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprietà di un determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1996, ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota del 6 per mille. La prima rata da versare sarà pari a lire 540.000 (2.000.000 x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% = 540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000:12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso = 1.200.000; 1.200.000 - 540.000 già versate = 660.000).

Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune nel quale l'aliquota vigente è del 5 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di valore;300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.500.000; 1.500.000 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000: 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno 1996 = 1.250.000; 1.250.000 - 450.000 già versate = 800.000).

Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e con una rendita pari a 10.000.000, ubicato in un comune con l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire 612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000; 1.360.000 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 295.000 (imposta su base annua di lire 1.360.000 . 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso dell'anno 1996 = 906.664; 906.664 - 612.000 già versate = 294.664).

Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C), ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune non si sia avvalso della facoltà di aumentare la

detrazione per l'abitazione principale, la prima rata da versare sarà pari a lire 418.000 (1.800.000 x 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000:12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 - 75.000 che rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 587.000 (imposta su base annua di lire 1.080.000: 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 - 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000; 1.005.000 - 418.000 già versate = 587.000).

Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera C), ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la prima rata da versare sarà pari a Lire 2.250.000 (un miliardo x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di £.5.000.000; 5.000.000 : 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000 al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione delle rendite catastali delle singole unità immobiliari che lo compongono, sia di 20 miliardi, sarà pari a Lire 26.500.000 (416.666 x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000 lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi x aliquota 5 per mille = 100 milioni di imposta su base annua per l'edificio, ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 +25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 - 2.250.000 già versate = 26.500.000).

Attenzione (versamento in unica soluzione)

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '96 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1996.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1996 in unica soluzione nel periodo dall'1 al 20 dicembre 1996.

E) ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste

siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione - deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante.

A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire 1.800.000.

Esempio n. 1

Abitazione di proprietà di un solo soggetto che vi dimora abitualmente per l'intero anno 1996.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà pari a lire 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno essere versate lire 891.000 (1.620.000 - 729.000).

Esempio n. 2

Abitazione di proprietà di due coniugi (il marito è proprietario per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero anno 1996.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 - 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 - 90.000 = 270.000) Per la prima rata d'acconto il marito verserà lire 607.000 (1.350.000 : 2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.500) mentre la moglie, distintamente, verserà lire 121.000 (270.000 : 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 743.000 (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie verserà lire 149.000 (270.000 - 121.000).

Esempio n. 3

Abitazione di proprietà di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50% , il fratello B, per il 40%; il fratello C,

per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1996.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: lire 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) lire 738.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000= 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per la prima rata d'acconto . A verserà lire 405.000 (450.000 al 90%); B verserà lire 332.000 (738.000 2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); C non verserà nulla. Per la seconda rata, a saldo: A verserà lire 495.000 (900.000 - 405.000); B verserà lire 406.000 (738.000-332.000); C non verserà nulla.

Esempio n. 4

Abitazione acquistata il 10 marzo 1996 da due coniugi (dal marito, per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1996.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 x 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a 10/12 di 90.000, = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 x 10/12 = 300.000; 300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà lire 405.000 (1.440.000 12 = 120.000 al mese; 120.000 x 4 mesi di possesso nel 1° semestre = 480.000; 480.000 - 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000) mentre la moglie verserà lire 81.000 (360.000 12 = 30.000 al mese; 30.000 x 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% = 81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie verserà lire 144.000 (225.000 - 81.000).

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

Attenzione (maggiore detrazione abitazione principale).

E' stato attribuito al comune il potere di stabilire, con

delibera adottata dal proprio Consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione in relazione a particolari situazioni di carattere sociale. La detrazione complessiva non può, comunque, eccedere le lire 300.000 annue.

Ovviamente, se il comune non ha adottato per l'anno 1996 alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180.000 lire.

Per conoscere se è stata deliberata la maggiore detrazione e quali sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

F) ALIQUOTE

E' stata attribuita al comune la facoltà di rendere operanti sul proprio territorio due aliquote ICI. L'una, ordinaria, (comunque non eccedente il 6 per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio); l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria (comunque non inferiore al 4 per mille), da applicare sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora.

La stessa agevolazione si rende applicabile per le abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa come loro dimora abituale purché, anche per essi, sussista la predetta condizione della identità di comune di dimora e di residenza anagrafica.

Si chiarisce che:

1) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata dal comune l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'é stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni;
2) in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

Per il problema dell'applicabilità o meno dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale del soggetto residente, vedasi la risoluzione n. 318/E del 14 dicembre 1995 riportata in "Appendice/8".

Ovviamente se il comune non ha deliberato l'aliquota ridotta, si applica l'aliquota ordinaria anche alle abitazioni principali dei residenti.

Per conoscere se il comune ha deliberato l'aliquota ridotta per l'anno 1996 e quale è la sua misura, il contribuente deve interpellare il comune competente.

G) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito modulo, già utilizzato per versare l'ICI relativa agli anni precedenti e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al "certificato di accreditamento". I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato l'ICI.

Per i fabbricati che hanno perso il carattere di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133), il versamento dell'ICI 1996 va effettuato utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto modulo di colore rosso e non più, quindi, il bollettino di colore verde; quest'ultimo deve essere adoperato soltanto se si intende versare, per i precitati fabbricati ex rurali, tardivamente l'ICI relativa all'anno 1994.

Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune.

In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, e cioé di quello nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale.

Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento" debitamente quietanzata.

Il modulo è di formato unico ed è utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

CONTI CORRENTI POSTALI Certificato di accreditamento di L. ... 0 0 0

LIRE (in lettere)

sul c/c n. ... intestato a: **Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.**

Concessione di (a) ...

eseguito da cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) — CAP

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (c) — ANNO DI IMPOSTA (d) — ACCONTO (e) — SALDO (e)

IMPORTI RIFERITI A (f): TERRENI AGRICOLI — AREE FABBRICABILI — ABITAZIONE PRINCIPALE — ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (g)

MOD. CH 8 BIS ICI

BOLLO DELL'UFFICIO P.T. Data

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

> <

Si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare lire 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare lire 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero).

Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di versamento" che sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al "certificato di accreditamento"), attenendosi alle "modalità di compilazione" riportate sul retro del modulo.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1) il "comune di ubicazione degli immobili" non può che essere uno soltanto;
2) gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli" "aree fabbricabili" "abitazione principale" "altri fabbricati" rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;
3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione principale"; ovviamente,in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;
4) il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;
6) l'importo da indicare come "detrazione per l'abitazione principale" nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale (ad esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima),
7) se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.

o o o

Si ricorda che in caso di maggiori versamenti effettuati

per annualità precedenti non è consentito procedere alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1996; l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso.

O

O O

La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale del dipartimento delle entrate: ROXAS

APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1996.

"Appendice/1"

Circolare del Ministero delle Finanze n. 35 del 26 novembre 1993, concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato.

In relazione a quesiti posti da varie Intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera a) comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario.

Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore-promittente all'assegnatario.

Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento.

D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio.

Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, né quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena.

Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnati a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI è l'assegnatario.

"Appendice/2"

Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla << PD >>, significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

<u>Attenzione</u>

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni << incolti >>) e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale. appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti <<orticelli>>) coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/ 1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

"Appendice/3"

<u>Circolare del Ministero delle Finanze n. 172 del 14 giugno 1995, concernente il diritto di superficie</u>

Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettività passiva ICI per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune resti radicata in testa al comune stesso con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'imposta dei predetti fabbricati laddove,

come generalmente accade, il suolo concesso in superficie insista sul territorio del comune concedente.

Al riguardo la Scrivente ribadisce la propria posizione assunta con la circolare n.4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.

"Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.

Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto B il diritto di superficie sul proprio suolo.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che e obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto A, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.

Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto B quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile nè di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI.

Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui e proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)."

Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza quanto segue, a fondamento dell'assunto secondo il quale soggetto obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto proprietaria del fabbricato stesso, ovvero il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

La soggettività passiva ICI è esaustivamente stabilita nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. In tale comma è affermato il principio generale secondo il quale soggetto passivo ICI e il proprietario dell'immobile oggetto della tassazione. Solo

eccezionalmente, qualora sia costituito sull'immobile il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, la soggettività passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto reale.

Il secondo comma dell'art.3 non fa che ribadire il predetto principio, per cui in presenza di diritti reali diversi dall'usufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di superficie e di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario. La ragione d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il legislatore ha voluto riconoscere al proprietario il potere di rivalersi dell'ICI su lui gravante.

Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 2 e del comma 6 dell'art.5 del decreto legislativo n.504/1992, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero, se antecedente, a decorrere dalla data di utilizzo) l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal fabbricato; eppertanto, obbligato al pagamento dell'ICI per il fabbricato stesso è il suo proprietario ovvero il soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Ora, non può esserci alcun dubbio che la cooperativa edilizia sia proprietaria del fabbricato realizzato sul suolo concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi del codice civile, comporta che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata dalla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima).

Il secondo comma dell'art.3, nei riflessi del diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo in cui l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento dell'imposta su di esso è il suo proprietario. E' destinato ad operare, cioe, dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art.5 precitato, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI è rappresentato soltanto dal suolo).

Né può avere alcun pregio l'osservazione della commissione tributaria secondo la quale il tenore letterale del secondo comma dell'art.3 condurrebbe a radicare la soggettività passiva ICI sul concedente il diritto di superficie, anche relativamente alla costruzione realizzata. Infatti, detto secondo comma si riferisce testualmente all'immobile concesso in superficie. E l'immobile concesso in superficie non è certamente la costruzione che sarà realizzata (fra l'altro, nessuno puo concedere diritti su cose non ancora esistenti e non sue); l'immobile concesso in superficie non puo che essere solo ed esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica, laddove si parla di concessione del diritto di superficie sulle "aree" di proprietà comunale.

Nel secondo comma più volte citato è stata usata la parola "immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie regolamentate dal comma comprendono anche la locazione finanziaria, la quale può riguardare pure i fabbricati.

Parimenti non può avere alcun pregio l'osservazione della commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza del diritto di superficie, la proprietà della costruzione alla proprietà del suolo) non può essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto di proprietà "a termine".

Anche il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata limitata e non può certamente esserci alcun dubbio che, in costanza di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI e l'usufruttuario.

"Appendice/4"

Articolo 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le esenzioni dall'ICI.

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie

pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985,n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

"Appendice/5"
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO.

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la "abitazione"; la "cantina"; il "garage") cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in "Appendice/2");

"Appendice/6"

MODALITA' DI TASSAZIONE IN CASO DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELLE AREE

In caso di edificazione su area "vergine", dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato e comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

"Appendice/7"

RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N.53/E DEL 9 APRILE 1996, CONCERNENTE UN FABBRICATO A VALORE CONTABILE SITO SUL TERRITORIO DI DUE COMUNI.

Come precisato da codesto comune e dalla società AGIP Petroli con la nota n.113/T del 2.4.1996, nella fattispecie si tratta di una raffineria interamente di proprietà della predetta società, la cui superficie si estende per circa il 30 per cento sul territorio di codesto comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi.

La raffineria in questione, stando ai criteri catastali fatti propri dalla legge sull'ICI (vedasi articolo 2, lettera a, del decreto legislativo 30.12.1992, n.504), é un fabbricato e precisamente, come rappresentato dalla AGIP Petroli nella predetta nota 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa (la SpA AGIP Petroli), sfornito di rendita catastale e classificabile nel gruppo catastale D, per cui, sempre come riferito con la succitata nota n.113/T, ad esso è stato finora attribuito, agli effetti della tassazione ICI, un valore contabile ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504/1992.

In tale situazione, stante la inscindibilità dei costi di acquisizione ed incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato, la raffineria in discorso non può che essere considerata come unico fabbricato. Pertanto, ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504/1992, l'ICI su di essa raffineria gravante va corrisposta integralmente al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, sul cui territorio insiste la prevalenza della superficie della raffineria medesima.

Va da sè che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro alla raffineria due separate rendite catastali, l'una per la parte insistente sul territorio di codesto comune e l'altra per la parte sita sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si sarebbe in presenza di due distinti fabbricati, con la conseguenza che, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale è intervenuta l'attribuzione delle rendite, si dovrebbe assumere per ognuno di essi fabbricati un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio si troverebbe così ad insistere interamente la superficie del singolo fabbricato.

Qualora, invece, fosse attribuita alla raffineria un'unica rendita catastale si continuerebbe ad essere in presenza di un solo fabbricato per cui la situazione, sotto il profilo della individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe uguale a quella attuale.

"Appendice/3"
RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N.318/E DEL 14 DICEMBRE 1995, CONCERNENTE L'ALIQUOTA RIDOTTA PER LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO RESIDENTE.

In relazione a quesiti pervenuti, questo Ministero esprime l'avviso che l'aliquota ridotta, eventualmente deliberata dal comune per le abitazioni principali dei soggetti residenti, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), non si estende ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali medesime. Per tali fabbricati si applica, pertanto, l'aliquota ordinaria.

Ciò nella considerazione che la casa di abitazione costituisce un fabbricato a sè stante (autonomo e separato rispetto agli altri fabbricati costituiti dal box, dall'autorimessa, dalla soffitta, eccetera) e che le norme disciplinanti l'ICI fanno riferimento, sia agli effetti dell'aliquota ridotta che ai fini della detrazione, esclusivamente all'unità immobiliare-abitazione principale e non anche ad altri fabbricati ad essa pertinenziali.

Una conferma indiretta della suesposta tesi si rinviene anche nella disciplina dell'agevolazione riconosciuta all'abitazione principale, ai fini delle imposte erariali sul reddito, con l'articolo 15 della legge 24.12.1993, n. 537, laddove, per poter ricomprendere i suddetti fabbricati pertinenziali nel beneficio della deduzione dell'importo di un milione di lire, lo si è stabilito espressamente, prevedendo anche particolari ed imprescindibili condizioni di asservimento.

Si può ammettere l'estensione dell'aliquota ridotta al box, autorimessa, posto auto, soffitta o cantina, qualora risulti che taluno di tali fabbricati sia accatastato insieme alla casa di abitazione, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita comprendente in tal caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.

96A3353

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 16 maggio 1996, n. 2357.

Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

La sicurezza della circolazione lungo le strade ed autostrade è strettamente connessa alla qualità di realizzazione ed al livello di manutenzione e di servizio non solo della piattaforma stradale ma anche delle pertinenze di esercizio di seguito elencate:

a) apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;

b) barriere di sicurezza;

c) barriere fonoassorbenti;

d) impianti elettrici;

e) impianti di illuminazione;

f) impianti di ventilazione;

g) impianti tecnologici per l'edilizia civile ed industriale;

h) impianti di telecomunicazioni;

i) segnaletica verticale e orizzontale.

Pertanto considerato che nell'ambito di tali categorie di beni è determinante, per il raggiungimento del suddetto obiettivo, la rispondenza dei prodotti forniti a precisi criteri di qualità e considerato altresì che il rispetto di detti criteri di qualità contribuisce ad una più funzionale ed economica gestione della rete da parte degli enti in indirizzo, si impartiscono le seguenti direttive.

I beni da fornire per la realizzazione delle sopraelencate pertinenze di esercizio nell'ambito delle strade e delle relative pertinenze di servizio devono comunque essere stati prodotti nel rispetto del principio della qualità, in conformità ai requisiti delle specifiche tecniche predisposte da ciascun ente proprietario e che fanno riferimento alle norme nazionali di recepimento delle direttive europee nonché alle altre norme nazionali ed alle prescrizioni tecniche in vigore.

Pertanto, indipendentemente dal sistema di affidamento individuato in applicazione della normativa vigente, nei bandi di gara, oltre alle informazioni di rito dovrà essere indicato che:

per le gare il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti dovranno presentare, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata (in caso di associazioni temporanee di imprese una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche dell'ente e secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità ai sensi della norma EN 45014. A decorrere dal 1° gennaio 1997 detta dichiarazione di conformità sarà sostituita da una certificazione rilasciata da un organismo di ispezione operante in accordo alle norme in materia;

per le gare il cui importo eguagli o superi la soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti dovranno dichiarare, oltre a quanto previsto dal precedente punto, che si approvvigioneranno da fornitori, della Unione europea o di Paesi terzi, che operano con sistema di qualità aziendale, rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000, con certificazione di qualità rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.

Al fine di consentire alle imprese interessate di adeguarsi alle presenti direttive, le stesse dovranno essere applicate dagli enti in indirizzo dopo tre mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BARATTA

96A3324

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione UCIMU, in Cinisello Balsamo

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione UCIMU, con sede in Cinisello Balsamo, e ne è stato approvato il relativo statuto composto da diciotto articoli.

96A3329

Sospensione della autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Co.Fi.Me. S.p.a. - Compagnia finanziaria meridionale», in Taranto.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1996 è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto 13 marzo 1975 alla società «Co.Fi.Me. S.p.a. Compagnia finanziaria meridionale», con sede in Taranto.

Il predetto incarico comporta l'inibizione dell'assunzione di nuovi mandati fiduciari ed incarichi di revisione.

96A3330

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni di specialità medicinali per uso umano già in commercio

Estratto decreto n. 470/1966 del 10 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Wander S.p.a. - Milano, via Meucci, 39 - codice fiscale 00756550158;

specialità: MIONIDIN:

A.I.C. n. 028019 089 - confezione 15 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 028019 065 - confezione 30 compresse 6 mg;

A.I.C. n. 028019 053 - confezione 30 compresse 4 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Samil S.p.a. - Roma, via Piemonte, 32 - codice fiscale 00404510588.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto cl decreto n. F 471/1966 del 10 maggio 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques - Francia, rappresentata in Italia da Allergan S.p.a.:

codice A.I.C. 024853 069 - specialità STOMET - confezione 50 compresse solubili 200 mg,

è ora trasferita alla società Sark S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03878810153.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 472/1966 del 10 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Ilex italiana S.r.l. - Caronno Pertusella, via Milano, 160 - codice fiscale 08911300153;

specialità: CALMINE:

A.I.C. n. 028279 014 - confezione: 12 confetti 200 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: S.p.a. Italiana Laboratori Bouty - Milano, via Vanvitelli, 4 - codice fiscale 00844760157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. F 473/1966 del 10 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Mediolanum Farmaceutici S.p.a.:

codice A.I.C. 029031 010 - specialità HEPACRONO - confezione «Retard» 20 cps 450 mg,

sono ora trasferite alla società Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a. e sostituite con i codici A.I.C. e denominazione di specialità di seguito riportati:

specialità LITURSOL - confezione «Retard» 20 cps 450 - codice 024615 092 - base 32 0RH65N.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3326

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 503/1966 del 13 maggio 1996

Specialità medicinali a denominazione comune (farmaci preconfezionati prodotti industrialmente) soluzioni concentrate per dialisi - Range F.U.N. all'acetato - basica concentrata - acida concentrata; nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni:

soluzione concentrata per dialisi extracorporea all'acetato in contenitori in plastica rigida (Polietilene alta densità) a dose singola da 3000 - 3500 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 10000 e 10700 ml, con tappo di sicurezza a vite autobloccante;

soluzione concentrata per dialisi extracorporea al bicarbonato in contenitori in plastica rigida (Polietilene alta densità) a dose singola da 3000 - 3500-5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 10000 e 10700 ml, da usarsi solo in associazione con l'appropriata soluzione concentrata acida. Tanica rigida con tappo di sicurezza a vite autobloccante;

soluzione concentrata per dialisi extracorporea al bicarbonato in contenitori in plastica rigida (Polietilene alta densità) a dose singola da 3000 - 3500 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 10000 e 10700 ml, da usarsi solo in associazione con l'appropriata soluzione concentrata basica. Tanica rigida con tappo di sicurezza a vite autobloccante.

Composizione: secondo formulazioni della F.U.N.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica Industria Ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.: soluzioni concentrate emodialisi:

tanica polietilene 3000 ml 032618011 (in base 10) 0Z3FJV (in base 32);

tanica polietilene 3500 ml 032618035 (in base 10) 0Z3FKM (in base 32);

tanica polietilene 5000 ml 032618047 (in base 10) 0Z3FKZ (in base 32);

tanica polietilene 6000 ml 032618050 (in base 10) 0Z3FL2 (in base 32);

tanica polietilene 7000 ml 032618062 (in base 10) 0Z3FLG (in base 32);

tanica polietilene 8000 ml 032618074 (in base 10) 0Z3FLU (in base 32);

tanica polietilene 10000 ml 032618086 (in base 10) 0Z3FM6 (in base 32);

tanica polietilene 10700 ml 032618023 (in base 10) 0Z3FK7 (in base 32);

Numeri di A.I.C.: soluzione basica concentrata per emodialisi:

tanica polietilene 3000 ml 032619013 (in base 10) 0Z3GJ5 (in base 32);

tanica polietilene 3500 ml 032619037 (in base 10) 0Z3GJX (in base 32);

tanica polietilene 5000 ml 032619049 (in base 10) 0Z3GK9 (in base 32);

tanica polietilene 6000 ml 032619052 (in base 10) 0Z3GKD (in base 32);

tanica polietilene 7000 ml 032619064 (in base 10) 0Z3GKS (in base 32);

tanica polietilene 8000 ml 032619076 (in base 10) 0Z3GL4 (in base 32);

tanica polietilene 10000 ml 032619088 (in base 10) 0Z3GLJ (in base 32);

tanica polietilene 10700 ml 032619025 (in base 10) 0Z3GJK (in base 32);

Numeri di A.I.C. : soluzione acida concentrata per emodialisi:

tanica polietilene 3000 ml 032620015 (in base 10) 0Z3HHH (in base 32);

tanica polietilene 3500 ml 032620039 (in base 10) 0Z3HJ7 (in base 32);

tanica polietilene 5000 ml 032620041 (in base 10) 0Z3HJ9 (in base 32);

tanica polietilene 6000 ml 032620054 (in base 10) 0Z3HJQ (in base 32);

tanica polietilene 7000 ml 032620066 (in base 10) 0Z3HK2 (in base 32);

tanica polietilene 8000 ml 032620078 (in base 10) 0Z3HKG (in base 32),

tanica polietilene 10000 ml 032620080 (in base 10) 0Z3HKJ (in base 32);

tanica polietilene 10700 ml 032620027 (in base 10) 0Z3HHV (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A I C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 D Leg.vo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 504/1966 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «SODIO CLORURO» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: SODIO CLORURO 0,9% - 3% - 5% in flaconi da 50 - 100 - 250 e 500 ml e in sacche PVC da 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 e 5000 ml,

Composizione:

principio attivo: Sodio Cloruro 0,9% p/v - 3% p/v - 5% p/v.

eccipienti: come specificati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto che è approvato e che costituisce parte integrante del presente decreto e nelle quantità indicate nel dossier registrativo;

Titolare A.I.C : I.Ri S. Biomedica Industria Ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A I.C.: Sodio cloruro 0,9%:

flacone 50 ml 032631018/G (in base 10) 0Z3U7B (in base 32);

flacone 100 ml 032631020/G (in base 10) 0Z3U7D (in base 32);

flacone 250 ml 032631032/G (in base 10) 0Z3U7S (in base 32);

flacone 500 ml 032631044/G (in base 10) 0Z3U84 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032631057/G (in base 10) 0Z3U8K (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032631069/G (in base 10) 0Z3U8X (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032631071/G (in base 10) 0Z3U8Z (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032631259/G (in base 10) 0Z3UGV (in base 32);

sacca PVC 2000 ml 032631083/G (in base 10) 0Z3U9C (in base 32);

sacca PVC 3000 ml 032631261/G (in base 10) 0Z3UGX (in base 32);

sacca PVC 4000 ml 032631273/G (in base 10) 0Z3UH9 (in base 32);

sacca PVC 5000 ml 032631285/G (in base 10) 0Z3UHP (in base 32).

Numeri di A.I.C.: Sodio cloruro 3%:

flacone 50 ml 032631095/G (in base 10) 0Z3U9R (in base 32);

flacone 100 ml 032631107/G (in base 10) 0Z3UB3 (in base 32);

flacone 250 ml 032631119/G (in base 10) 0Z3UBH (in base 32);

flacone 500 ml 032631121/G (in base 10) 0Z3UBK (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032631133/G (in base 10) 0Z3UBX (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032631145/G (in base 10) 0Z3UC9 (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032631158/G (in base 10) 0Z3UCQ (in base 32);

sacca PVC 2000 ml 032631160/G (in base 10) 0Z3UCS (in base 32).

Numeri di A.I.C.: Sodio cloruro 5%:

flacone 50 ml 032631172/G (in base 10) 0Z3UD4 (in base 32);

flacone 100 ml 032631184/G (in base 10) 0Z3UDJ (in base 32);

flacone 250 ml 032631196/G (in base 10) 0Z3UDW (in base 32);

flacone 500 ml 032631208/G (in base 10) 0Z3UF8 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032631210/G (in base 10) 0Z3UFB (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032631222/G (in base 10) 0Z3UFQ (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032631234/G (in base 10) 0Z3UG2 (in base 32);

sacca PVC 2000 ml 032631246/G (in base 10) 0Z3UGG (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 537/1993: Sodio cloruro 0,9%, flaconi 250 ml, classe A, prezzo L. 3.100; Sodio cloruro 0,9%, flaconi 500 ml, classe A, prezzo L. 3.700. Le concentrazioni al 3% e 5% classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: Sodio cloruro 0,9% flaconi 250 e 500 ml medicinali non soggetti a prescrizione medica (art. 3 D.Leg.vo n. 539/1992). Le concentrazioni al 3% e 5% medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 505/1966 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «GLUCOSIO» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: GLUCOSIO 5% - 10% - 20% - 33% - 50% in flaconi da 50 - 100 - 250 - 500 ml e in sacche PVC da 100 - 250 - 500 - 1000 - 1500 ml.

Composizione:

principio attivo: GLUCOSIO 5% - 10% - 20% - 33% - 50%.

eccipienti: come specificati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto che è approvato e che costituisce parte integrante del presente decreto e nelle quantità indicate nel dossier registrativo;

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica Industria Ricerca Sud S r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza) - codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.: Glucosio 5%:

flacone 50 ml 032630016/G (in base 10) 0Z3T80 (in base 32);

flacone 100 ml 032630028/G (in base 10) 0Z3T8D (in base 32);

flacone 250 ml 032630030/G (in base 10) 0Z3T8G (in base 32);

flacone 500 ml 032630042/G (in base 10) 0Z3T8U (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032630055/G (in base 10) 0Z3T97 (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032630067/G (in base 10) 0Z3T9M (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032630079/G (in base 10) 0Z3T9Z (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032630081/G (in base 10) 0Z3TB1 (in base 32);

sacca PVC 1500 ml 032630459/G (in base 10) 0Z3TPV (in base 32).

Numeri di A.I.C.: Glucosio 10%:

flacone 50 ml 032630093/G (in base 10) 0Z3TBF (in base 32);

flacone 100 ml 032630105/G (in base 10) 0Z3TBT (in base 32);

flacone 250 ml 032630117/G (in base 10) 0Z3TC5 (in base 32);

flacone 500 ml 032630129/G (in base 10) 0Z3TCK (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032630131/G (in base 10) 0Z3TCM (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032630143/G (in base 10) 0Z3TCZ (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032630156/G (in base 10) 0Z3TDD (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032630168/G (in base 10) 0Z3TDS (in base 32);

sacca PVC 1500 ml 032630170/G (in base 10) 0Z3TDU (in base 32).

Numeri di A.I.C.: Glucosio 20%:

flacone 50 ml 032630182/G (in base 10) 0Z3TF6 (in base 32);

flacone 100 ml 032630194/G (in base 10) 0Z3TFL (in base 32);

flacone 250 ml 0326301206/G (in base 10) 0Z3TFY (in base 32);

flacone 500 ml 032630218/G (in base 10) 0Z3TGB (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032630220/G (in base 10) 0Z3TGD (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032630232/G (in base 10) 0Z3TGS (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032630244/G (in base 10) 0Z3TH4 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032630257/G (in base 10) 0Z3THK (in base 32);

sacca PVC 1500 ml 032630269/G (in base 10) 0Z3THX (in base 32).

Numeri di A.I.C.: Glucosio 33%:

flacone 50 ml 032631172/G (in base 10) 0Z3UD4 (in base 32);

flacone 100 ml 032631184/G (in base 10) 0Z3UDJ (in base 32);

flacone 250 ml 032631196/G (in base 10) 0Z3UDW (in base 32);

flacone 500 ml 032631208/G (in base 10) 0Z3UF8 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032631210/G (in base 10) 0Z3UFB (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032631222/G (in base 10) 0Z3UFQ (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032631234/G (in base 10) 0Z3UG2 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032631246/G (in base 10) 0Z3UGG (in base 32);

sacca PVC 1500 ml 032631246/G (in base 10) 0Z3UGG (in base 32).

Numeri di A.I.C.: Glucosio 50%:

flacone 50 ml 032631172/G (in base 10) 0Z3UD4 (in base 32);

flacone 100 ml 032631184/G (in base 10) 0Z3UDJ (in base 32);

flacone 250 ml 032631196/G (in base 10) 0Z3UDW (in base 32);

flacone 500 ml 032631208/G (in base 10) 0Z3UF8 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032631210/G (in base 10) 0Z3UFB (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032631222/G (in base 10) 0Z3UFQ (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032631234/G (in base 10) 0Z3UG2 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032631246/G (in base 10) 0Z3UGG (in base 32);

sacca PVC 1500 ml 032631246/G (in base 10) 0Z3UGG (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: Glucosio 5%, flacone da 250 ml, classe A, prezzo L. 3.100; Glucosio 5%, flacone da 500 ml, classe A, prezzo L. 3.800; Glucosio 10%, flacone da 250 ml, classe A, prezzo L. 3.200; Glucosio 10%, flacone da 500 ml, classe A, prezzo L. 3.900. Tutte le altre concentrazioni e volumi in classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 501/1966 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale: TRENTAL nella forma e confezione: 30 compresse rivestite 600 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso 18, codice fiscale n. 00832400015.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società Hoechst Marion Roussel S.p.a. s.s. 17, km 22 Scoppito (L'Aquila).

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 600 mg;

n. A.I.C.: 022863068 (in base 10) 0PTR6W (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: pentossifillina 600 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa polivinilpirrolidone, talco, magnesio stearato, Idrossipropilmetilcellulosa, sodio saccarinato, polietilenglicole 6000, titanio biossido, alcool benzilico ed E 127 come lacca di alluminio, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'irrorazione periferica su base aterosclerotica (claudicatio intermittens, dolori a riposo), diabetica (angiopatia diabetica) e flogistica (endoangioite obliterante).

Disturbi trofici (sindrome post-trombotica, ulcus cruris, gangrena, congelamenti) ed angioneuropatie (acrocianosi, morbo di Raynaud).

Sequela da alterata irrorazione cerebrale, oculare ed auricolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3327

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Carso» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela

e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carso» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Carso», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;

Malvasia, (da Malvasia Istriana);

Pinot grigio;

Sauvignon;

Traminer;

Vitovska;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Refosco dal peduncolo rosso;

Terrano,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigenti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente anche le uve provenienti dai vitigni rispettivamente a bacca bianca e a bacca rossa rispettivamente «raccomandati» e/o «autorizzati» rispettivamente in provincia di Trieste e Gorizia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Carso» senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa «raccomandati» e/o «autorizzati» rispettivamente in provincia di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in provincia di Trieste l'intero territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ed in provincia di Gorizia l'intero territorio del comune di Doberdò del Lago ed in parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalle foci del fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimità di S. Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord-ovest fino all'intersezione con il corso del fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.

Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine Trieste in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione di Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A4 Venezia-Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il fiume Timavo.

Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove è iniziata la delimitazione.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carso» Terrano devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Aurisina, Sgonico e Monrupino, in provincia di Trieste.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine italo-sloveno sulla strada che dalla stazione di Poggioreale Campagna porta oltre confine (Km 4,100 circa) il limite segue il confine di Stato verso nord-ovest fino a raggiungere, superato il monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimità di q. 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella Ceroglie-Medeazza (q. 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie-falde di Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord-ovest per circa 500 metri ed a q. 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare dopo breve tratto il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord-est fino ad incontrare la strada S. Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (q. 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Poggioreale Campagna, incrocia la strada che da Poggioreale del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2, debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche. Sono pertanto da escludere i terreni di fondovalle e di pianura.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Carso» Terrano sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa autoctona derivata dalla degradazione delle rocce calcaree; anche i fattori climatici ed altimetrici debbono quelli caratteristici atti a conferire le peculiari specificità organolettiche del vino «Carso» Terrano.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» non deve essere superiore a t 10 per ettaro di superficie vitata in vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni compresi in tutto o in parte nelle rispettive zone di produzione delle uve delimitate nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Carso» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 9,5%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Sono consentite le pratiche enologiche finalizzate all'aumento delle gradazioni alcoliche, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa delle uve in vino di cui al successivo comma.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Carso», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Carso» Chardonnay:

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Malvasia:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: aromatico caratteristico o fruttato, armonico;

sapore: asciutto, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Traminer:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» Vitovska:

colore: paglierino;

odore: delicato, fine;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Carso» - tipologia rosso:

colore: rubino intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Cabernet franc:

colore: rubino, abbastanza intenso;

odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;

sapore: asciutto, erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Cabernet sauvignon:

colore: rubino, anche con riflessi granati;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Merlot:

colore: rubino, abbastanza intenso;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rubino, abbastanza intenso;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso» Terrano:

colore: rubino intenso;

odore: vinoso, profumo caratteristico che può ricordare anche il lampone;

sapore: asciutto, gradevole acidulo, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 6 per mille, con un contenuto minimo di acido lattico di 1 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

I vini di cui al presente articolo, qualora affinati in piccoli fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dal vitigno.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l'acidità e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana potrà comparire con caratteri inferiori la traduzione letterale in lingua slovena.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così designati sono ottenuti.

96A3325

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo al programma dell'attività della Commissione tecnica per la spesa pubblica

Il CIPE nella seduta dell'8 maggio 1996 ha preso atto del rapporto annuale sull'attività della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 1995; inoltre ha approvato il programma di attività per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878 del 1986.

96A3328

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 maggio 1996

Dollaro USA	1558,45
ECU	1904,89
Marco tedesco	1007,08
Franco francese	297,58
Lira sterlina	2363,08
Fiorino olandese	900,06
Franco belga	49,000
Peseta spagnola	12,074
Corona danese	260,70
Lira irlandese	2429,78
Dracma greca	6,382
Escudo portoghese	9,802
Dollaro canadese	1132,18
Yen giapponese	14,317
Franco svizzero	1223,18
Scellino austriaco	143,13
Corona norvegese	235,63
Corona svedese	228,28
Marco finlandese	327,27
Dollaro australiano	1245,98

96A3407

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 maggio 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 8 d'interesse relativa al trimestre 17 febbraio 1996/16 maggio 1996 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 51836) nella misura del 2,50%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Banca nazionale delle telecomunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a..

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 9, pagabile dal 17 agosto 1996, resta fissato nella misura del 2,30%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

96A3334

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con decreto n. 2587 del 19 aprile 1996 del dirigente responsabile dell'area 5, «Servizi di prevenzione» esecutivo ai sensi di legge, alla società Sorgente Generosa S.r.l., con sede nel comune di San Miniato sono state trasferite le autorizzazioni sanitarie alla vendita, all'utilizzo dei contenitori di vetro e di PET per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Generosa» di cui al decreto ACIS n. 585 del 4 febbraio 1953, al D.M.S. n. 969 del 5 luglio 1968 e di cui alla D.G.R.T. n. 6610 del 20 luglio 1993.

Si comunica che, con decreto n. 2586 del 19 aprile 1996 del dirigente responsabile dell'area 5, «Servizi di prevenzione» esecutivo ai sensi di legge, alla società Sorgente Fontepatri S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Lastra a Signa è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale Fontepatri in bottiglie di PET «Lighter» e «Melinar B 90» di cui alla D.G.R.T. n. 6848 del 10 agosto 1992.

Tale autorizzazione viene concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del suddetto provvedimento autorizzativo.

La stessa Società dovrà presentare, con frequenza quadrimestrale, certificati analitici relativi ai parametri descritti al punto 9) della D.G.R.T. n. 6848 del 10 agosto 1992 per le bottiglie di PET «Lighter» e «Melinar B 90»

96A3331

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legge luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1933, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche complementari.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

96A3333

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante: «Interventi urgenti di protezione civile». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996)

All'art. 7, comma 2, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 11 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* in luogo delle parole: «... valutato in lire *1.045* milioni per l'anno 1996 e di lire *1.392* milioni a decorrere dall'anno 1997,», leggasi: «... valutato in lire *1.116* milioni per l'anno 1996 e in lire *1.488* milioni a decorrere dall'anno 1997,».

96A3392

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, recante: «Norme in materia previdenziale» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996)

All'art. 1, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 5 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «1. Il *rimborso* delle somme,», leggasi: «1. Il *pagamento* delle somme,».

96A3393

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso la Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 210.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 96.000**, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — **Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 5 0 9 6 *

L. 1.400